

Assicurazione per i danni al veicolo (Corpi Veicoli Terrestri) e Infortuni del Conducente

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Assicuratrice Val Piave Spa – Italia –
Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 10030

Prodotto: "FullKasko Leasing Scania"



Il presente documento, è redatto secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione. Contiene informazioni chiave che hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e di fare un raffronto con altri prodotti simili. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto **FullKasko Leasing Scania** sono fornite negli altri documenti che l'impresa è tenuta a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa è una polizza assicurativa facoltativa che, nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, immatricolati in leasing da parte di Clienti di Scania Finance Italy S.p.A., che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, e le lesioni al conducente. Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente polizza non è obbligatoria né richiesta da Scania Finance Italy S.p.A. per ottenere il leasing o per ottenerlo a condizioni diverse. Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Pacchetto Base

Nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, permette di assicurare il proprio veicolo (con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a 108 mesi, dalla data di stipula del contratto di leasing) per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- ✓ **Incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione di fulmini, anche se dovuto a dolo di terzi;
- ✓ **Furto e Rapina**, compresi i danni anche parziali prodotti nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso;
- ✓ **Eventi naturali**, ossia: slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, trombe d'aria, uragani, grandine, tempeste di vento, alluvioni, inondazioni, cicloni e tifoni;
- ✓ **Eventi sociopolitici ed atti vandalici**, ossia a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ✓ **Kasko**, ossia: urto contro ostacoli mobili e fissi, compreso l'urto contro animali; urto contro altro veicolo (collisione); collisione del veicolo, fermo o parcheggiato con un veicolo sconosciuto (danno da parcheggio); ribaltamento; uscita di strada.

Le garanzie sopra elencate formano un pacchetto unico e non possono essere prestate separatamente.

Le seguenti garanzie, opzionali ed a pagamento, sono concedibili solo se acquistato il Pacchetto Base:

- ✓ **Cristalli**, copre i danni accidentali da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo oltre che al tettuccio panoramico in vetro;
- ✓ **Garanzia Convoglio**, copre i danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino agganciati al trattore o alla motrice assicurata.
- ✓ **Infortuni del conducente**, è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità Permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo.

Le informazioni di dettaglio, relative alle garanzie prestate dalla polizza C.V.T. ed infortuni del Conducente, sono consultabili nel DIP aggiuntivo per gli assicurati aderenti alla Convenzione Leasing Scania Finance Italy S.p.A.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ✗ determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ✗ causati da semplici bruciature non seguite da Incendio;
- ✗ indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- ✗ causati dal conducente non abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- ✗ causati dal conducente che si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del Codice della Strada;
- ✗ causati qualora il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge;
- ✗ per gli infortuni conseguenti a dolo;
- ✗ gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ per le ernie da qualunque causa determinate, per le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono assicurabili:

- ! veicoli che non hanno in essere un contratto di locazione finanziaria con Scania Finance Italy S.p.A.;
- ! veicoli diversi da: veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi, e relativi allestimenti;
- ! veicoli con vetustà superiore ai 7 anni (9 se a marchio Scania);
- ! veicoli con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore, superiore ad € 250.000, elevato ad € 380.000 per gli autobus turistici;
- ! per la garanzia opzionale infortuni del conducente, l'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.

Per l'elenco completo dei limiti e delle esclusioni vedi il DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida in Europa, intesa in senso geografico ad eccezione della Russia, della Bielorussia e dell'Ucraina.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

- Devi pagare il premio o la prima rata di premio, all'Intermediario Assicurativo Scania Finance Italy S.p.A., contestualmente ai canoni di leasing sulla base della periodicità ivi prevista e con le medesime scadenze e modalità, senza alcun onere aggiuntivo; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 della data riportata sul verbale di consegna del Veicolo concesso in leasing o dalla data di sottoscrizione della proposta, se successiva, che verrà indicata nel documento di Polizza e termina alla data in cui è previsto il riscatto del Veicolo, come indicata nel contratto di leasing di riferimento e comunque nel caso del venir meno, per qualsiasi causa e/o motivo di quest'ultimo e/o dell'interesse assicurato. È escluso il trasferimento dell'assicurazione al nuovo proprietario / compratore. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Alla scadenza non troverà applicazione il periodo di tolleranza di cui all'art. 1901, II comma, del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

- A fronte della durata poliennale dell'assicurazione, che prevede l'applicazione di uno sconto con conseguente riduzione del premio ai sensi e per gli effetti dell'art.1899, I comma del codice civile, non si può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale, trascorsi i quali si avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni, mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o con posta elettronica certificata (PEC), il cui effetto sarà valido dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Assicurazione per i danni al veicolo (C.V.T.) e Infortuni del Conducente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Compagnia: Assicuratrice Val Piave SpA

Prodotto: "FullKasko Leasing Scania"

Data di realizzazione: gennaio 2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

La stipula della polizza è su base facoltativa del Contraente.

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437.938611 – (+39) 0437.938622; sito internet: www.valpiave.it; e-mail: valpiave@vhv.it; PEC: assicuratricevalpiave@pec.it.

Assicuratrice Val Piave SpA è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG. L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00030.

Il patrimonio netto ammonta a 37 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 30 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 15 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 50 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 339%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 7 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 50 milioni di euro. I dati, riferiti al 31/12/2022 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: www.valpiave.it/bilancio.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa è una polizza facoltativa che, nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, garantisce l'indennizzo per: i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (dove per veicolo si intendono, i veicoli industriali, i veicoli commerciali, gli autobus turistici, i rimorchi, i semirimorchi e gli allestimenti afferenti le predette categorie) descritto in polizza, immatricolato in leasing da parte di Clienti di Scania Finance Italy S.p.A., in Italia, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, e le lesioni subite dal conducente.

GARANZIE OPERANTI ED OPZIONALI

Garanzie di base sempre operanti

Incendio - Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di: incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione di fulmini, anche se dovuto a dolo di terzi, a scoppio del serbatoio e/o dell'impianto d'alimentazione destinato al funzionamento del veicolo stesso. Sono compresi inoltre i danni a seguito di fusione dei cablaggi a causa di un corto circuito. Il danno resta comunque escluso se il corto circuito è provocato dalla fusione di cablaggi a seguito di modifiche dell'impianto originale.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

La presente garanzia è inoltre estesa ai danni diretti e materiali provocati a Terzi e a cose di Terzi dall'Incendio del veicolo assicurato; tale garanzia opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di legge. **Questa garanzia opera con un limite di Indennizzo pari ad € 150.000,00.**

Furto e rapina - Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti, anche parziali, prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. Sono altresì compresi nell'assicurazione

i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche **che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento**. La Compagnia risarcisce inoltre i danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate in esso contenute.

Eventi naturali - Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di: slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, trombe d'aria, uragani, grandine, tempeste di vento e cicloni. Sono compresi i danni derivati da lancio di cose scagliate su o contro il veicolo per effetto di tali eventi naturali.

Eventi sociopolitici ed Atti vandalici - Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di: disordini, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo.

Kasko - Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito d'urto contro ostacoli mobili e fissi (compresa la collisione con animali), urto contro altro veicolo (collisione), ribaltamento, uscita di strada, morsi di roditori su determinate parti del veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione, **ad esclusione dei danni consequenziali**.

La garanzia è prestata nella forma (**Completa**) e quindi prevede che la Compagnia indennizzi sia il danno totale che i danni parziali subiti dal veicolo a seguito degli eventi sopraindicati.

La copertura Kasko è estesa anche ai seguenti rischi:

1. **Trasporti marittimi**

Per la durata dei trasporti marittimi, e nel rispetto dei limiti territoriali previsti dalla presente convenzione, sono coperti i danni derivanti da:

- affondamento della nave o del traghetto;
- allagamento della nave o del traghetto;
- abbandono della nave come regolato dal diritto internazionale della navigazione;
- contributi di avaria generale come regolato dal diritto della navigazione internazionale o applicabile e/o dal diritto dei trasporti. In caso di avaria generale, l'assicuratore fornirà eventuali inclusioni o garanzie richieste dalla compagnia di navigazione o dal vettore incaricato.

2. **Danni a veicoli articolati o scivolamento del carico**

Sono coperti i seguenti danni derivanti da frenata e causati dall'utilizzo del mezzo nel caso di veicoli articolati:

- deformazione della motrice a seguito del ribaltamento del rimorchio e deformazioni riportate durante il procedimento di scarico del cassone basculante e/o carico/scarico con gru incorporata;
- danno al veicolo assicurato ed ai suoi accessori a seguito della traslazione del carico e della sovrastruttura (container);
- danno causato alla motrice da sbandamento ed intraversamento del rimorchio.

3. **Carico e scarico merci con mezzi meccanici**

Sono coperti i danni che si dovessero verificare durante le operazioni di carico e scarico, effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici.

Garanzie ulteriori

Sono inoltre previste le seguenti garanzie:

1. **Traslazione della garanzia**

Nel caso di danno parziale, ferme le franchigie e gli scoperti ivi previsti, ed i limiti assuntivi, la Compagnia acconsente alla traslazione temporanea della garanzia corpi veicoli terrestri sull'eventuale veicolo sostitutivo utilizzato dal Contraente, i cui estremi (marca, modello, n. di telaio e targa, documentazione fotografica) andranno preventivamente comunicati per iscritto alla Compagnia medesima. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 1910 del c.c.

2. **Spese di salvataggio e di soccorso**

- In caso di perdita totale, le spese di salvataggio e di soccorso fino a € 2.500,00 sono coperte senza premio addizionale. Tale limite viene elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance (tel.: +39 0461 996222);
- In caso di danno parziale, i costi necessari per il soccorso ed il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina autorizzata in grado procedere alla riparazione, sono coperti fino ad € 2.500,00. Tale limite viene elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance,
- Solo in casi eccezionali, previo accordo con la Compagnia, sarà possibile provvedere al trasporto del veicolo fino in Italia;
- Vengono considerate spese di salvataggio anche i costi di trasporto dall'estero (costi di rimpatrio) sostenuti al fine di ridurre il danno, con un limite, di € 2.500,00, elevato ad € 7.500,00, qualora il Contraente si rivolga a Scania Assistance. Le sole operazioni di rimpatrio possono essere eseguite anche dall'utilizzatore con veicoli propri.

Garanzie opzionali con premio aggiuntivo

Cristalli (garanzia opzionale) - Entro il massimale assicurato e nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da rottura accidentale e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo ivi incluso il tettuccio panoramico in vetro. La copertura è prestata con forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto e con un **massimale pari a € 2.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa**.

	<p>Convoglio (garanzia opzionale) – Prevede l’indennizzo dei danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino agganciati al trattore o alla motrice assicurata con il limite massimo di indennizzo di € 20.000,00, ed avuto riguardo al loro valore commerciale al momento del sinistro.</p> <p>Infortunati del Conducente (garanzia opzionale) - Permette di assicurare il conducente purché munito della prescritta abilitazione, contro gli infortuni che determinino la morte o un’invalità permanente, verificatisi in occasione della guida del veicolo descritto in polizza.</p>
<p>Opzioni con incremento del premio</p>	<p>Di seguito si riportano le opzioni/fattori di rischio che ove presenti, determinano un incremento del premio di tariffa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto di merci pericolose, secondo la classificazione internazionale ADR <ul style="list-style-type: none"> • liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili); • gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.); • materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.) ed è escluso il trasporto di sostanze radioattive. - Motrici con allestimento isotermico, secondo la classificazione ATP; - Rimorchi con allestimento isotermico, secondo la classificazione ATP; - Esercizio impresa di trasporti conto proprio o terzi neocostituita o costituita da meno di 3 anni al momento della stipula della polizza.
<p>Opzioni con riduzione del premio</p>	<p>Di seguito si riportano le opzioni/fattori di rischio che ove presenti, determinano una riduzione del premio di tariffa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza Antifurto Satellitare; - Attività di trasporto in conto proprio (escluso il settore costruzioni); - Sottoscrizione di un contratto di positioning Scania; - Sottoscrizione di un contratto di riparazione e manutenzione Scania. <p>Si precisa inoltre che, per i soli veicoli nuovi, il premio annuale lordo (con esclusione della quota relativa alle garanzie opzionali) verrà abbattuto del 50% con decorrenza dalla prima rata periodica di polizza successiva al completamento della terza annualità, a partire dalla data di effetto del contratto.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Franchigie, Scoperti e limiti di indennizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro, dovuto a: Incendio o Esplosione, Furto, Rapina, Eventi naturali e Atti vandalici, la Compagnia detrae dall’ammontare del danno indennizzabile, lo Scoperto e/o Minimo/Franchigia, non indennizzabile indicati nella polizza alla Sezione “Garanzie prestate e premi annui”; di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di calcolo. <p>Scoperto e Minimo non indennizzabile (garanzia furto totale e parziale veicolo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - somma assicurata € 100.000,00 - ammontare del danno € 15.000,00 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.500,00) con il minimo di € 2.500,00 - importo liquidato al netto dello scoperto € 12.500,00. <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro Furto, con dichiarazione dell’Assicurato che il veicolo è dotato di un impianto elettronico <u>antifurto con sistema satellitare</u> e che lo stesso è sempre in funzione quando il veicolo è lasciato incustodito, è previsto uno <u>scoperto del 20% col minimo di € 2.500 nel caso in cui al momento del sinistro non sia operante il contratto di servizio di localizzazione o il sinistro avvenga in una zona dove il servizio non è operante</u>. - In caso di sinistro Kasko (comprese le garanzie estese), la Compagnia detrae dall’ammontare del danno indennizzabile, la Franchigia (ossia la parte di danno che resta a carico dell’assicurato) non indennizzabile e indicata nella polizza alla Sezione “Garanzie prestate e premi annui”. - In caso di sinistro Cristalli, la Franchigia prevista a carico dell’Assicurato, non verrà applicata qualora la riparazione o la sostituzione avvenga presso un’Officina Autorizzata Scania. - In caso di sinistro Convoglio, la Compagnia avuto riguardo ai limiti di indennizzo, detrae dall’ammontare del danno indennizzabile, lo scoperto e /o Minimo/Franchigia indicati nella polizza alla Sezione “Garanzie prestate e premi annui”. <p>Si precisa inoltre che, fatta eccezione per le garanzie opzionali a pagamento Convoglio e Cristalli, a seguito del verificarsi di un sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo, superiore ad € 5.000,00, le franchigie e gli scoperti, ivi compresi i relativi minimi a carico del Contraente, indicati in Polizza verranno applicati in misura doppia per i sinistri che si dovessero verificare nelle annualità successive. Il raddoppio delle franchigie e degli scoperti, troverà applicazione solo a seguito del verificarsi del primo sinistro dal quale derivi un danno parziale al veicolo superiore ad € 5.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro Infortunio del Conducente, la Compagnia avuto riguardo alle somme assicurate, detrae dall’ammontare del danno indennizzabile, la franchigia per ogni sinistro indicata in polizza.

Degrado d'uso e determinazione dell'ammontare del danno:

Salva l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- In caso di danno totale [ossia qualora in seguito ad un evento coperto da assicurazione il veicolo sia stato distrutto o sia andato perduto oppure i costi presumibili delle riparazioni sommate al valore del relitto superino l'importo che il Contraente o Assicurato avrebbe dovuto corrispondere per un veicolo dello stesso tipo e della stessa qualità, nello stesso stato d'uso al momento del sinistro (valore commerciale)], la liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d'uso, per dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Nel caso di danno totale, indennizzabile ai sensi di polizza, verificatosi dopo dodici mesi dalla data di prima immatricolazione al P.R.A. del veicolo, la Società risarcirà il valore, compreso il valore di eventuali optional ed accessori di serie e non di serie se espressamente identificati e assicurati in polizza, riportato nella pubblicazione "Eurotax Giallo", riferita al giorno in cui si è verificato il sinistro.
- In presenza di danno parziale invece, le riparazioni devono essere effettuate presso le officine e le carrozzerie della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la Piattaforma Gestione Sinistri Scania (da ora anche la "Piattaforma"). Qualora ciò non fosse possibile, l'officina e/o la carrozzeria dovrà essere individuata in base ad un accordo tra il Contraente, la Piattaforma e l'Impresa. In ogni caso, l'acquisto dei ricambi originali necessari per le riparazioni, che dovrà essere comprovato mediante la produzione della relativa fattura, dovrà avvenire presso un soggetto facente parte della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la Piattaforma.

Nel caso di riparazioni effettuate secondo quanto sopra indicato, le franchigie e gli scoperti indicati in polizza saranno ridotti nella misura del 50 %, e non sarà prevista l'applicazione del degrado, per i ricambi originali Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la Piattaforma Gestione Sinistri Scania e solo con comprovato rapporto causa/effetto. Sono esclusi i teloni, batterie, pneumatici, scritte pubblicitarie e decorazioni aggiuntive, e nel caso di furto parziale, fari e fanaleria in genere, rivestimenti di paraurti, parafranghi e minigonne; a questi elementi si applicherà il degrado a partire dal primo anno.

Nel caso di riparazioni effettuate invece al di fuori delle officine e/o delle carrozzerie poc'anzi indicate valgono le seguenti regole:

- o per la mano d'opera viene fissata una tariffa oraria di € 30,00;
- o per quanto attiene ai ricambi, la Compagnia risarcisce i costi delle parti di ricambio che verranno acquistate presso un soggetto facente parte della rete autorizzata Scania o, nel caso di beni non prodotti da Scania, del produttore, convenzionato con la Piattaforma. Anche in tal caso, l'acquisto dovrà essere comprovato mediante la produzione della relativa fattura.

Sarà inoltre prevista l'applicazione del degrado a partire dal primo anno su teloni, batterie, pneumatici, scritte pubblicitarie e decorazioni aggiuntive, e nel caso di furto parziale, fari e fanaleria in genere, rivestimenti di paraurti, parafranghi e minigonne.

Sia in caso di danno totale, che in caso danno parziale, l'indennizzo verrà corrisposto al netto dell'I.V.A.

EsclusioniL'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- determinati o agevolati da dolo e/o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- causati da fenomeni elettrici, senza sviluppo della fiamma, e semplici bruciature non seguite da incendio;
- indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- causati dal conducente non abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- causati dal conducente che si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del Codice della Strada;
- causati qualora il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge;
- per i danni che si verificano durante la preparazione, partecipazione ovvero commissione da parte del Contraente/Assicurato di reati dolosi;
- da infortunio dei trasportati che a qualsiasi titolo si trovino a bordo del veicolo assicurato;
- da infortunio causati direttamente o indirettamente, da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.	

 Dove vale la copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro il Contraente/Assicurato/Utilizzatore deve procedere con segnalazione telefonica ed immediata entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data dell'evento a Scania Assistance (24h su 24h) al n. +39 0461 996222, e in orari d'ufficio alla Piattaforma Gestione Sinistri Scania numero +39 02 58116301, nonché denunciare per iscritto entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento alla Compagnia via PEC all'indirizzo: assicuratricevalpiave@pec.it oppure a mezzo mail all'indirizzo sinistri.scania@intereuropeag.com. - Ogni denuncia di sinistro e comunque ogni comunicazione inerente al sinistro inviata in forma diversa da quanto sopra dovrà ritenersi come mai inviata, agli effetti di cui agli artt. 1913-1915 c.c., con conseguente obbligo del Contraente di risarcimento dell'eventuale danno subito da Scania Finance Italy S.p.A., in relazione al mancato incasso dell'indennizzo assicurativo. In caso di sinistri con coinvolgimento di terzi dovranno essere indicate dal Contraente tutte le generalità ed i dati per l'identificazione dei veicoli terzi e dei rispettivi conducenti e/o proprietari e/o possessori. - Si precisa inoltre che, in presenza di sinistro causato da: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Furto e rapina</u>, appropriazione indebita (o malversazione), incendio, esplosione o causato da animali selvatici deve essere fatta denuncia immediata all'autorità, e se l'evento è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'autorità italiana; • <u>Eventi socio-politici o atti vandalici</u>, dovrà essere fatta immediata denuncia all'autorità competente ove l'evento penalmente rilevante sia stato attuato con violenza alle persone o con minaccia. Qualora l'evento dannoso non sia stato commesso con violenza alla persona o minaccia, è da considerarsi sufficiente l'acquisizione della consueta denuncia di sinistro anche se non corredata dalla denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso l'evento dannoso sia avvenuto all'estero, è obbligatorio denunciare il fatto all'Autorità del luogo di accadimento del fatto, senza l'obbligo di reiterare la denuncia all'Autorità italiana; • <u>Eventi naturali</u>, la comunicazione di sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. • <u>Infortunio del conducente</u>, a seguito dell'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato dovrà inviare, ad intervalli non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. <p>A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi per il pregiudizio subito, in tutto o in parte, delle somme e spese che ha dovuto pagare al terzo danneggiato a titolo di Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile).</p> <p>Prescrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare sia il mancato indennizzo del danno o un indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. Fermo quanto precede, in caso di Furto o Rapina senza ritrovamento del veicolo, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo a condizione che l'Assicurato abbia fatto pervenire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.; 2) tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali impianti antifurto); 3) se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso; 4) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Vengono offerte coperture assicurative standardizzate corpi veicoli terrestri ed infortuni conducente per assicurare veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti le precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di Scania Finance Italy S.p.A., in Italia, nuovi od usati, in quest'ultimo caso con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi dalla data di stipula del contratto, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a 108 mesi, con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore o da Eurotax giallo, non superiore a € 250.000,00, elevato a € 380.000,00 per gli autobus turistici, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, e nei limiti convenuti nel contratto, garantiscono l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo e/o dal conducente, fino a concorrenza delle somme assicurate. La sottoscrizione da parte dei clienti Scania alla presente polizza assicurativa è facoltativa.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di <u>ripensamento entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto</u> . Se il contratto è stipulato con vincolo, l'esercizio di tale facoltà è comunicata al vincolatario.
--	--

Risoluzione	<p>Il contraente ha il diritto di risolvere il contratto in caso di vendita/consegna in conto vendita/chiusura anticipata del leasing per riscatto del veicolo, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia ed ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo e non goduto che, però, non comprende le quote relative alle imposte, ed in caso di furto e rapina, anche la parte di premio relativa a tale garanzia.</p> <p>Inoltre dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e sino al sessantesimo giorno dalla sua definizione, la Compagnia avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, con comunicazione da inviare per iscritto al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Piattaforma Gestione Sinistri Scania, dell'avviso di sinistro inoltrato dallo stesso Contraente. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa metterà a disposizione del contraente la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.</p> <p>A fronte della durata poliennale dell'assicurazione, che prevede l'applicazione di uno sconto con conseguente riduzione del premio ai sensi e per gli effetti dell'art.1899, I comma del codice civile, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per primi cinque anni di durata contrattuale, trascorsi i quali avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni, mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p>
--------------------	--



Quali costi devo sostenere?



Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 21% del premio imponibile globale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:</p> <p>Assicuratrice Val Piave Spa - Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno; e-mail: reclami@vhv.it.</p> <p>I reclami devono contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p> <p>Esclusivamente per lamentele relative al comportamento dell'Intermediario o dei suoi dipendenti e collaboratori, il reclamo può essere inoltrato oltre che alla Compagnia anche all'Intermediario con il quale si è entrati in contatto.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel. 06.421331 - fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito: www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa (Legge 10/11/2014 n.162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>Eventuali controversie tra le parti sull'entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie possono essere demandate ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; ➤ direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRE LA PARTE DI PREMIO GIÀ PAGATA RELATIVA AL PERIODO RESIDUO E NON GODUTO CHE PERO' NON COMPRENDE LE QUOTE RELATIVE ALLE IMPOSTE, ED IN CASO DI FURTO E RAPINA, ANCHE LA PARTE DI PREMIO RELATIVA A TALE GARANZIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.